



Ministero dell'Istruzione e del Merito
DISTRETTO SCOLASTICO n. 22
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "MONTALTO SCALO"
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° Grado con Percorso a indirizzo musicale
Via Cosenza, 38



87046 SETTIMO di MONTALTO UFFUGO (CS)

Tel. 0984/1525060 - C.F.80002540781- C.M. CSIC88900D - C.U. UFYMVX

PEO csic88900d@istruzione.it- PEC csic88900d@pec.istruzione.it - SITO WEB <http://icmontaltoscalo.edu.it>

AI SIGNORI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE
LORO SEDI
AL SITO WEB

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MONTALTO SCALO-MONTALTO UFFUGO
Prot. 0006505 del 05/10/2023
I-1 (Uscita)

Oggetto: Criteri validità anno scolastico 2023-2024 Scuola secondaria I grado.

Si riporta qui di seguito la normativa in merito alla validità dell'anno scolastico per gli alunni della Scuola secondaria di I grado.

Il D.Lgs.62/2017 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107* recita:

"Art. 5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato [...]. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno **tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale** da parte del consiglio di classe. 2. **Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.** 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione".

Quanto sopra può essere sintetizzato nella tabella seguente:

	Orario settimanale obbligatorio	Monte ore annuale	Assenze consentite in ore
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	30 (senza l'insegnamento di strumento musicale)	(30 x 33 settimane) 990	248
	32 (Classi II e III con l'insegnamento di strumento musicale)	(32 x 33 settimane) 1056	264
	33 (Classi I con l'insegnamento di strumento musicale)	(33 x 33 settimane) 1089	272

N.B. Al computo delle assenze concorrono anche gli ingressi posticipati e/o le uscite anticipate.

Ai sensi della normativa vigente, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 5 settembre 2023, con la Delibera n.2, all'unanimità ha stabilito di approvare le seguenti deroghe:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
- assenza per malattie croniche certificate
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- rientro nel paese d'origine
- adesione a confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato specifiche intese
- mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo svantaggio socio-ambientale, per gli alunni con BES.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3c.2D.Lgs 39/93